

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 166/22/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito il 21/08/2010, la società Elettrica Giò srl, rappresentata e difesa dal Arcangelo Paradiso, impugnava la cartella di pagamento n° Omissis consegnata a mezzo servizio postale il 25/05/2010, emessa a seguito di liquidazione ex art 36 bis DPR 633/72 anno d'imposta 2006 per complessivi €166.957, 52.

La ricorrente contesta la cartella ed eccepisce censure di diritto e di merito che in sintesi si riportano.

1) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo del servizio postale a seguito della violazione e falsa applicazione dell'art. 60 DPR 600/73 e 145-148 e 149 c.pc c nonché dell'art 3 L. 890/1982, in particolare notifica in sede diversa che quella legale, mancata relata, buste prive di firme e cronologico.

2) Inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in quanto non è stata eseguita tassativamente da un agente abilitato.

3) Nullità della cartella, in quanto l'ufficio con atto prodromico non ha comunicato l'esito della liquidazione.

4) Nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di liquidazione.

5) Nullità della cartella per carenza di motivazione.

Nel merito deduce di aver chiesto all'Agenzia delle Entrate la riduzione delle sanzioni nonché la rateizzazione.

Precisa e documenta con mod. F24 che l'importo per Iva di € 69.069, 00 è stato compensato utilizzando il credito Iva dell'anno 2008 per l'anno 2006. Conclude in via preliminare e pregiudiziale per l'annullamento della cartella. In via subordinata chiede l'annullamento dell'Iva già pagata pari ad € 69.069,00, nonché la riduzione della sanzione ad un terzo di quella irrogata.

All'odierna pubblica udienza sono presenti le parti.

Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento, produce giurisprudenza favorevole alla ricorrente.

I rappresentanti dell'ufficio e di Equitalia si riportano alle proprie costituzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio esaminati gli atti osserva quanto segue. Le censure di diritto eccepite risultano infondate.

La procedura di liquidazione previste dall'art. 36 bis, sulla cui interpretazione si controverte in questa sede, deve essere ritenuta ammissibile secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (ord.n°430/1988), consistenti nella correzione di errori materiali e di calcolo recuperare imposta non versata o correggere errori anche a vantaggio del ricorrente, pertanto non è necessaria l'emissione di alcun atto prodromico (Cass. 6517/2009).

Nel resto, la cartella risulta sufficientemente motivata la stessa contiene tutti gli elementi idonei ad individuare esattamente i motivi delle iscrizioni. La ricorrente ha ben individuato i motivi delle iscrizioni, presentato istanza di autotutela, istanza di rateizzazione, chiesto il riconoscimento di imposta versata, e proposto le proprie doglianze in diritto e nel merito.

Esaminando la censura relativa alla nullità della notifica, il giudice di legittimità ha statuito che, in ipotesi di cartella di pagamento, la notifica al contribuente è espressamente disciplinata dal D.P.R. 602/73 art.26, la quale norma ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n.43 del 1988 art. 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso opera un rinvio al D.P.R. 600 del 1973 art. 60) (vedi Cass. N. 14105/00);

Ritenuto che, secondo il disposto dell'art.26, comma 1°, secondo e terzo, a linea del D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo, in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell'art.26 citato, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Pertanto deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica della cartella esattoriale, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente e non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie (Cass. 15948 del 26/5/10).

In ogni caso l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo della notifica, avendo il ricorrente proposto tempestivamente rituale impugnazione (Cass. 18055 dell'8/9/2004 e n. 17054 del 19/8/2005, n. 4018 del 21/2/2007).

Nel merito, il collegio ritiene di poter annullare l'iscrizione Iva di € 69.069, 00 compensata con un credito Iva relativo al 2008, come risulta dal mod.F24 del 16/03/2008.

Il riconoscimento della citata Iva compensata nel 2010, non risulta neanche contestata dall'ufficio.

Sono dovuti gli interessi dalla data del dovuto al versamento.

Si confermano le sanzioni irrogate, considerato che le stesse non possono essere ridotte, anche in mancanza dell'avviso bonario, risultando tardivi i versamenti delle imposte dichiarate e non versate per l'anno in esame.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso ordina lo sgravio parziale per Iva 69.069,00 oltre interessi di riferimento.

Respinge nel resto.

Spese compensate.